CAMERA DEI DEPUTATI N. 4381

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALOI

Disposizioni in favore dei marescialli dell'Arma dei carabinieri in congedo

Presentata il 3 dicembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È a tutti ben noto il quotidiano tributo di personale sacrificio, anche, sovente, in termini di perdita di vite umane, per il quale va il massimo riconoscimento dello Stato e di tutta la collettività nei confronti degli uomini che militano nell'Arma dei carabinieri.

L'Arma dei carabinieri rappresenta inequivocabilmente, oggi come sempre, un imprescindibile baluardo delle istituzioni democratiche e garanzia del vivere civile.

Alla luce di tali meriti, universalmente riconosciuti senza distinzioni ideologiche o di altra natura, si ritiene doveroso, con la presente proposta di legge, colmare una lacuna legislativa che ingiustamente priva di riconoscimento economico i marescialli dell'Arma dei carabinieri cessati dal servizio per inabilità permanente ai sensi della legge 24 gennaio 1986, n. 17.

La previsione di un assegno *una tantum* al riguardo costituisce il minimo che lo Stato possa fare per chi lo ha servito decorosamente fino alla perdita della salute e dell'idoneità al servizio.

Minimo è anche l'impegno finanziario richiesto, atteso che gli aventi diritto non superano in media le due-tre unità per provincia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai marescialli dell'Arma dei carabinieri già graduati ed iscritti nel ruolo d'onore, che siano stati riconosciuti da una commissione medica militare come permanentemente inabili al servizio militare ai sensi della legge 24 gennaio 1986, n. 17, è corrisposto un assegno speciale *una tantum*.

ART. 2.

1. L'entità dell'assegno di cui all'articolo 1 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. L'assegno speciale di cui all'articolo 1 non costituisce reddito ai fini fiscali e non è soggetto ad alcuna forma di tassazione o contribuzione.

DDL13-4381
Lire 500